

**ISTITUTO REGIONALE PER IL CREDITO AGEVOLATO
I.R.C.A.**

Delibera n. 47/26

SEDUTA COMMISSARIALE N. 10 giorno: 14 mese: settembre anno 2026

PRESENTI

Commissario Straordinario

Dott. Roberto Rizzo

Collegio Sindacale Straordinario:

Presidente

**Dott. Leonardo Roccella
(collegato in video-conferenza)**

Direttore Generale

Dott. Giacomo Terranova

Segretario

Avv. Donata Guaia

**Assenti Dott.ssa Agata Rubino- Dott. Marco Fiorella - Componenti Collegio
Sindacale Straordinario**

**OGGETTO: CONTROVERSIA DI LAVORO [REDACTED] C/IRCA E NEI CONFRONTI
DELL'INPS - ACCORDO TRANSATTIVO**

CONTROVERSIA DI LAVORO [REDACTED] C/ IRCA E NEI CONFRONTI
DELL'INPS – ACCORDO TRANSATTIVO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ASSISTITO dall'Avv. Donata Guaia nella qualità di Segretario;

VISTO l'art. 1 della Legge Regionale 10.07.2018 n. 10 avente ad oggetto: *"Concentrazione degli enti finanziari siciliani. Accorpamento di Ircac e Crias"*;

VISTI i Regolamenti di esecuzione del citato art. 1, rispettivamente approvati con Decreto Presidenziale n. 32 dell'11.10.2019 e Decreto Presidenziale n. 33 del 27.12.2019;

VISTO l'art. 28 della Legge Regionale n. 25/2024, che disciplina il trasferimento del personale degli enti soppressi al nuovo Istituto IRCA;

VISTA la delibera C.d.A. IRCA n. 14/25 del 12.11.2025, approvata dalla Giunta Regionale di Governo con deliberazione n. 7 del 12.01.2026 avente ad oggetto l'approvazione del Ruolo Unico del Personale dell'IRCA;

VISTO l'atto ricognitivo della fusione tra CRIAS e IRCAC in IRCA di cui alla Legge Regionale n. 10 del 10 luglio 2018 a rogito del Notaio Giulia Barbagallo del 28.04.2026 – Rep. n. 2098;

VISTO lo Statuto dell'IRCA;

VISTO il ricorso proposto contro l'IRCAC oggi IRCA e nei confronti dell'INPS, con atto notificato in data 04.09.2023 ad istanza del Sig. [REDACTED] dipendente dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Duca, tendente al riconoscimento in favore del ricorrente all'inquadramento a far data dal 01.05.2019 (ovvero da altra data ritenuta corretta) nella qualifica di Capo Ufficio 4° grado ovvero Quadro Direttivo di 4° livello ex Capo Ufficio livello retributivo 12 con la conseguente liquidazione di differenze retributive e versamento di contributi previdenziali, oltre alla condanna dell'Ente alle spese del giudizio, al quale l'IRCAC con delibera C.d.A. n. 6696 del 22.02.2024 per tutti i motivi ivi indicati, ha deliberato di resistere affidando le sue difese all'Avv. Sebastiano Romano;

VISTI gli atti del giudizio ed, in particolare:

- 1) la sentenza non definitiva n.226/2026 emessa in data 13.01.2026, pubblicata il 17.01.2026, con la quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di Palermo, non definitivamente pronunciando ha dichiarato il : *"diritto del ricorrente all'inquadramento come Capo Ufficio – 4° Grado (Quadro Direttivo di 4° livello – ex Capo Ufficio livello retributivo 12) sin dall'1.04.2019, con diritto a percepire le differenze retributive decorrenti dall'1.1.2019, oltre accessori come per legge, nonché quelle contributive nei limiti della eccepita prescrizione quinquennale"*, rinviando con separata ordinanza alla nomina di un consulente contabile per il calcolo delle effettive spettanze economiche del lavoratore;
- 2) la sentenza n. 3801/2026 emessa in data 09.06.2026, pubblicata in data 15.01.2026, con la quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, ha condannato l'Ente a:
- a) corrispondere al ricorrente la somma di € [REDACTED] oltre accessori di legge dal 01.05.2026 sino al soddisfo, nonché le spese di lite liquidate in complessivi € 6.697,50 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
 - b) pagare all'INPS le spese di lite liquidate complessivi € 3.232,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
 - c) pagare le spese per la Consulenza Tecnico di Ufficio liquidate in € 500,00 oltre accessori.

SENTITO in audizione in seno alla seduta commissariale n. 7/26 del 08.07.2026 il difensore dell'Ente, Avv. Sebastiano Romano in ordine alle determinazioni da assumere in relazione alle suddette sentenze;

VISTA la delibera commissariale n. 28/26 del 08.07.2026 con la quale è stato deliberato:

" 1) di prendere atto del contenuto della sentenza non definitiva n.226/2026 emessa dal

Giudice del Lavoro del Tribunale di Palermo in data 13.01.2026, pubblicata il 17.01.2026 in seno al procedimento RGLAV 9302/2023 e del contenuto della sentenza n. 3801/2026 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Palermo in data 09.06.2026 in seno al procedimento RGLAV 9302/2023, pubblicata in data 15.01.2026, atti intervenuti nel giudizio per il riconoscimento di mansioni superiori e liquidazione di differenze retributive e contributive proposto dal Sig. [REDACTED] contro l'IRCAC oggi IRCA e nei confronti dell'INPS, entrambe sfavorevoli all'Ente;

2) di conferire mandato al legale dell'Avv. Sebastiano Romano di esplorare con il legale del Sig. [REDACTED] la disponibilità ad addivenire, entro 60 giorni dalla ricezione della relativa nota d'incarico ad un accordo transattivo, oggetto di successiva deliberazione da parte dell'Istituto, nei limiti maggiormente favorevoli per l'Ente ed in ogni caso con una congrua riduzione di somme da corrispondere a controparte;

3) di conferire, fin da ora all'Avv. Sebastiano Romano, in caso di mancato raggiungimento con controparte di un accordo transattivo, l'incarico professionale di impugnare innanzi la competente Corte di Appello di Palermo – Sezione Lavoro, entro i termini di legge, le seguenti sentenze del Giudice del Lavoro del Tribunale di Palermo:

- sentenza non definitiva n.226/2026 emessa in data 13.01.2026, pubblicata il 17.01.2026;*
- sentenza n. 3801/2026 emessa in data 09.06.2026, pubblicata in data 15.01.2026;*

4) di riconoscere al predetto professionista, in caso di intervenuta impugnazione dei suddetti provvedimenti giudiziari, un compenso per le varie fasi del giudizio secondo parametri minimi indicati nel D.M. n.147 del 13.08.2022 e s.m.i. per le cause innanzi alla Corte di Appello con valore da € 52.000,001 ad € 260.000,00 decurtati del 50% oltre spese forfettarie, IVA e CPA e rimborso del Contributo Unificato per l'iscrizione della causa a ruolo da pagare in relazione alle fasi del giudizio;

5) di dare mandato al Direttore Generale a provvedere in caso di intervenuta impugnazione dei suddetti provvedimenti giudiziari a porre in essere tutti gli adempimenti discendenti dalla provvisoria esecutorietà degli stessi quali:

- *l'inquadramento del Sig. [REDACTED] a Quadro Direttivo di 4° livello – ex Capo Ufficio livello retributivo 12) sin dall'1.04.2019;*
- *l'adeguamento della retribuzione mensile;*
- *il pagamento delle differenze retributive e delle spese di lite riconosciute;*
- *l'accantonamento, nei modi previsti dalle vigenti leggi, il trattamento di fine rapporto maturato;*
- *il versamento all'Inps dei dovuti contributi previdenziali nei termini indicati dal Giudice del Lavoro;*

6) di provvedere al pagamento delle somme giudizialmente liquidate in favore del Consulente Tecnico di Ufficio".

VISTA la nota del 24.07.2026 a firma dell'Avv. Sebastiano Romano con la quale il medesimo ha comunicato i seguenti termini le condizioni e le modalità di conciliazione della controversia di lavoro formulate da controparte:

- "- rinuncia dello stesso [REDACTED] agli effetti economici della sentenza (e a sua volta ad un eventuale gravame);
- riconoscimento e attribuzione, come da sentenza, dell'inquadramento spettantegli con la decorrenza ivi indicata;
- pagamento in suo favore, entro una data da concordare e comunque non oltre 45 giorni dalla sottoscrizione dell'eventuale accordo, dell'80% dell'importo liquidato in sentenza a titolo di differenze retributive dall'01.01.2019 al 31.03.2026, importo da attualizzarsi, così come previsto nella medesima decisione, con gli ulteriori accessori di legge dall'01.05.2026 fino alla data di sottoscrizione dell'accordo; quindi con rinuncia al residuo 20% di tale importo attualizzato;

- accantonamento, entro una data da concordare e comunque non oltre 45 giorni dalla sottoscrizione dell'eventuale accordo, dell'80% dell'importo liquidato dal CTU a titolo di maggiore importo dovuto per T.F.R., quindi con rinuncia al residuo 20%;
- pagamento in suo favore, entro una data da concordare e comunque non oltre 45 giorni dalla sottoscrizione dell'eventuale accordo, dell'intero importo liquidato in sentenza a titolo di spese legali, nonché dell'importo versato dal [REDACTED] a titolo di contributo unificato;
- erogazione del trattamento economico e normativo spettante al sig. [REDACTED] in ragione del menzionato inquadramento a partire da aprile 2026, e dunque pagamento integrale delle differenze retributive dalla predetta data fino alla firma dell'accordo, ferma ovviamente l'attribuzione da tale momento in poi del corrente trattamento economico e normativo in questione."

VISTA la decisione assunta nella seduta commissariale n. 9/26 del 06.08.2026 di ritenere non suscettibile di accoglimento la suddetta proposta conciliativa formulata dal legale di controparte e di conferire all'Avv. Sebastiano Romano l'ulteriore mandato ad esperire un ultimo e definitivo tentativo di conciliazione che preveda un abbattimento del 50% delle somme da corrispondere al dipendente;

VISTA la nota del 20.08.2026 a firma dell'Avv. Romano con la quale il medesimo ha comunicato la disponibilità della controparte ad addivenire ad un accordo conciliativo nei seguenti termini, condizioni e modalità:

- " -rinuncia dell'IRCA all'eventuale appello;
- rinuncia del Sig. [REDACTED] agli effetti economici della sentenza ed a sua volta ad un eventuale appello";
- riconoscimento, come da sentenza, dell'inquadramento spettante al Sig. [REDACTED] con la decorrenza ivi indicata;
- pagamento in suo favore, entro 45 giorni dalla sottoscrizione della conciliazione, del 50% dell'importo liquidato in sentenza a titolo di differenze retributive dall'01.01.2019 al 31.03.2026, importo da attualizzarsi, così come previsto nella medesima decisione, con gli ulteriori accessori di legge dall'01.05.2026 fino alla data di sottoscrizione dell'accordo; quindi con rinuncia al residuo 50% di tale importo attualizzato;
- accantonamento, entro 45 giorni dalla sottoscrizione della conciliazione, del 50% dell'importo indicato nella CTU a titolo di maggiore importo dovuto per T.F.R., quindi con rinuncia al residuo 50%;

- pagamento direttamente in favore del difensore dell'intero importo liquidato in sentenza a titolo di rifusione delle spese legali pari a complessivi € 9.772,45;
- erogazione del trattamento economico e normativo spettante al sig. [REDACTED] in ragione del menzionato inquadramento a partire da aprile 2026, e dunque pagamento integrale delle differenze retributive dalla predetta data fino alla firma dell'accordo, ferma ovviamente l'attribuzione da tale momento in poi del corrente trattamento economico e normativo in questione.;
- pagamento dell'intero importo versato dal Sig. [REDACTED] a titolo di contributo unificato;
- riconoscimento integrale dei contributi da versarsi all'INPS per l'intero periodo di causa costituenti un credito indisponibile per controparte;

VISTA la proposta del Direttore Generale, formulata anche a seguito di un'attenta valutazione di precedenti relativi ad analoghi riconoscimenti di mansioni superiori in cui l'Ente è rimasto soccombente ed in cui è addivenuto ad accordi transattivi, di aderire alla suddetta proposta conciliativa anche ai fini di evitare l'eventuale alea del giudizio da instaurare innanzi alla Corte di Appello di Palermo e sostenere in caso di ulteriore soccombenza ulteriori spese;

RITENUTO di condividere la proposta del Direttore Generale;

ACCERTATA, conseguentemente, l'evidente convenienza economica derivante dalla sottoscrizione dell'accordo transattivo alle condizioni proposte dall'Istituto ed accettate dalla dipendente, in considerazione della circostanza che il risparmio del 50% delle somme oggetto di condannatorio è certo ed immediato ed atto a comportare l'immediata interruzione della decorrenza degli interessi dovuti sulle somme oggetto di condannatorio a fronte di un incerto accoglimento del ricorso in appello;

VISTA la richiesta di compenso per € 1.589,92 per la fase conciliativa da riconoscere all'Avv. Romano contenuta nella nota a sua firma del 20.08.2026, quantificata sulla base dei vigenti minimi tariffari ridotti del 50% e ritenuta la stessa accoglibile;

CON i poteri conferiti con Decreto Presidenziale n. 33/Serv. 1°/S.G. del 9 febbraio 2026;

DELIBERA N 47/26

Per i motivi di cui in premessa ed a tutela della posizione e degli interessi dell'Ente di:

- 1) di non impugnare innanzi alla Corte di Appello di Palermo la sentenza non definitiva

n.226/2026 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Palermo in data 13.01.2026, pubblicata il 17.01.2026 e la sentenza n. 3801/2026 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Palermo in data 09.06.2026 in seno al procedimento RGLAV 9302/2023, pubblicata in data 15.01.2026, atti intervenuti nel giudizio per il riconoscimento di mansioni superiori e liquidazione di differenze retributive e contributive proposto dal Sig. Francesco [REDACTED] contro l'IRCAC oggi IRCA e nei confronti dell'INPS, entrambe sfavorevoli all'Ente, rinunciando alla proposizione del relativo gravame;

2) di definire transattivamente la controversia di lavoro per riconoscimento di mansioni superiori proposta dal dipendente Sig. [REDACTED] alle seguenti concordate modalità, termini e condizioni:

- rinuncia del Sig. [REDACTED] agli effetti economici della sentenza ed a sua volta ad un eventuale appello”;
- riconoscimento, come da sentenza, dell'inquadramento spettante al Sig. [REDACTED] con la decorrenza ivi indicata;
- pagamento in suo favore, entro 45 giorni dalla sottoscrizione della conciliazione, del 50% dell'importo liquidato in sentenza a titolo di differenze retributive dall'01.01.2019 al 31.03.2026, importo da attualizzarsi, così come previsto nella medesima decisione, con gli ulteriori accessori di legge dall'01.05.2026 fino alla data di sottoscrizione dell'accordo; quindi con rinuncia al residuo 50% di tale importo attualizzato;
- accantonamento, entro 45 giorni dalla sottoscrizione della conciliazione, del 50% dell'importo indicato nella CTU a titolo di maggiore importo dovuto per T.F.R., quindi con rinuncia al residuo 50%;
- pagamento direttamente in favore del difensore dell'intero importo liquidato in sentenza a titolo di rifusione delle spese legali pari a complessivi € 9.772,45;
- erogazione del trattamento economico e normativo spettante al sig. [REDACTED] in ragione del menzionato inquadramento a partire da aprile 2026, e dunque pagamento integrale delle differenze retributive dalla predetta data fino alla firma dell'accordo, ferma ovviamente l'attribuzione da tale momento in poi del corrente trattamento economico e normativo in questione.;

- pagamento dell'intero importo versato dal Sig. [REDACTED] a titolo di contributo unificato;
- riconoscimento integrale dei contributi da versarsi all'INPS per l'intero periodo di causa costituenti un credito indisponibile per controparte;
- 3) di dare mandato al legale dell'Ente Avv. Sebastiano Romano di porre in essere ogni necessaria attività al fine del perfezionamento della transazione "de qua;
- 4) di dare mandato al Direttore Generale, unitamente ai competenti uffici, non appena definita la suddetta transazione, di porre in essere tutti i consequenziali adempimenti di propria competenza in particolare, relativi a tutte le somme da corrispondere agli aventi titolo in esecuzione dell'accordo transattivo;
- 5) di dare ulteriore mandato al Direttore Generale, unitamente ai competenti uffici di porre in essere ogni adempimento di competenza relativo al riconoscimento del nuovo trattamento economico- giuridico da riconoscere al Sig. [REDACTED] con particolare riguardo al suo inquadramento a Quadro Direttivo di 4° livello – ex Capo Ufficio livello retributivo 12) sin dall'1.04.2019 con conseguente adeguamento della retribuzione mensile da corrispondere al medesimo ed accantonamento del relativo TFR, nonchè versamento all'INPS dei relativi contributi previdenziali;
- di corrispondere ad avvenuta sottoscrizione dell'accordo transattivo, al legale dell'Ente, Avv. Sebastiano Romano, la somma di € 1.589,92 oltre IVA per l'attività svolta in favore dell'Ente.

La presente delibera è da dichiararsi provvisoriamente esecutiva attesa l'urgenza di definire tutti gli adempimenti di cui alla transazione concordata con la controparte Sig. Francesco [REDACTED] prima del passaggio in stato di cosa giudicata degli atti giudiziari sopra richiamati.

